



## LE SCHEDE DELLO SNALS

# COMITATO DI VALUTAZIONE

## La scelta dei componenti

La legge 107/2015 è una legge ingiusta perché mette in discussione basilari principi costituzionali, quali l'inclusività, l'uguaglianza sociale e la libertà di insegnamento. Non risolve ma aggrava il problema del precariato, esclude e ignora le professionalità ATA, mortifica la partecipazione e la collegialità, non rispetta la libertà di insegnamento, cancella diritti contrattuali fondamentali, indebolisce la funzione del contratto nazionale, contiene ben otto deleghe in bianco su materie fondamentali. Non si può pensare di migliorare il sistema scolastico con provvedimenti che l'intero mondo della scuola ritiene sbagliati. E' evidente che gestire gli aspetti di una legge sbagliata non può che portare a conclusioni non certamente condivisibili. Tuttavia non possiamo esimerci, per esempio, dallo scegliere i componenti del comitato di valutazione. Ed allora partiamo dalla legge (co. 129):

*Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito da:*

- a) *tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Cdd e uno dal consiglio di istituto;*
- b) *due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per 1<sup>^</sup> ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il 2<sup>^</sup> ciclo di istruzione, scelti dal CI;*
- c) *un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.*

Ma non c'è alcuna fretta per i collegi dei docenti e per il consiglio di istituto di eleggere i propri componenti per almeno due ragioni:

- l'USR non ha ancora individuato il componente esterno;
- lo stanziamento per singola scuola non è ancora noto perché decorre dal 2016 (verosimilmente per quest'anno scolastico 2015-2016 potremmo avere solo gli 8/12).

Nel frattempo i due organi possono definire criteri e modalità di scelta dei componenti. Infatti la legge 107/2015 non indica procedure e modalità perché la competenza è degli stessi organi che devono eleggere i componenti (Cdd e CI). Come procedere?

Il Collegio docenti e il Consiglio d'istituto definiscono autonomamente le modalità di scelta, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.

Trattandosi di scelta di persone è comunque necessaria la votazione a scrutinio segreto.

La votazione è valida se partecipano al voto la metà più uno degli aventi diritto.

Per i componenti che deve scegliere il CI, la scelta può avvenire anche fuori dall'ambito del Consiglio,

*Pare che alcuni collegi abbiano già provveduto ad eleggere i componenti di spettanza senza aver definito le modalità di elezione o senza aver votato a scrutinio segreto. Elezioni così fatte sono invalide.*

Mestre, 20 novembre 2015

pc2sc154comitato valutazione